



REGIONE SICILIANA

ACCORDO REGIONALE

EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

Art. 1. Idoneità all'esercizio dell'attività di Emergenza Sanitaria Territoriale.

1) Al fine di esercitare le attività previste dal presente accordo i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale rilasciato dalle Aziende Sanitarie sulla base di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 96 commi 4, 5 e 6 del vigente ACN, qualora sussista un'ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati ai medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2 graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall'anzianità di laurea con priorità per i medici residenti nella stessa azienda.

Art. 2. Individuazione ed attribuzione degli incarichi.

1) Mobilità Consensuale. A richiesta è prevista la possibilità, tra due medici titolari di incarico a tempo indeterminato di EST a 38 ore settimanali, di effettuare un trasferimento consensuale intraaziendale di presidio.

2) Mobilità intraaziendale. L'Azienda, prima della comunicazione delle zone carenti di cui al comma 2 dell'articolo 92 dell'ACN, pubblica un bando di mobilità intraaziendale a cui possono

partecipare i medici titolari a tempo indeterminato in EST presso la stessa Azienda Sanitaria Provinciale.

I medici sono graduati secondo l'ordine di anzianità di incarico di titolarità di EST nella stessa ASP; in subordine secondo l'anzianità di incarico di titolarità di EST complessiva; a parità di anzianità d'incarico si terrà conto della minore età, del voto di laurea ed anzianità di laurea.

- 3) Conferimento degli incarichi a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, dell'A.C.N. medicina generale 23 marzo 2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lett. a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore. I suddetti sanitari saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:
- a) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l'anzianità di incarico;
 - b) medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l'anzianità di incarico;
 - c) medici non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali saranno graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nell'ambito della stessa Azienda.

- 4) Conferimento incarichi provvisori. L'Azienda, espletate le procedure ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente accordo, può conferire incarichi provvisori a 38 ore settimanali, per un massimo di mesi 12, rinnovabili ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 97 del vigente ACN.
- a) Gli incarichi vengono conferiti ai medici in possesso dell'attestato di idoneità alla attività di EST previsto dal vigente ACN, graduati secondo il seguente ordine di priorità:
1. Medici inseriti in graduatoria regionale di settore, secondo l'ordine di punteggio con priorità per i residenti nell'ambito dell'Azienda. A parità di punteggio si terrà conto del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.
 2. Medici non inseriti nella graduatoria regionale di settore, graduati nell'ordine, dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea, dall'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nella regione.

Art. 3. Massimale orario

- 1) L'attività di emergenza sanitaria territoriale, salvo quanto disposto dai commi 10, 11, 12 dell'art.95, anche se a tempo determinato, è incompatibile con altra attività convenzionata e/o dipendente, compreso il dottorato di ricerca.
- 2) I turni di servizio si svolgono di norma in 6 o 12 ore. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa può superare le 12 ore, ma comunque entro le 15 ore. Al sanitario vengono retribuite le ore effettuate in più considerando ora completa la frazione superiore a 30 minuti.
- 3) In deroga a quanto previsto dal comma 3 Art. 3 del presente accordo, l'orario di servizio continuativo può superare le 15 ore in base ad accordi aziendali che definiscano le sedi disagiate da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo.

4) I turni di servizio sono predisposti secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 93 dell'ACN.

Art. 4. Campo di applicazione e descrizione dell'attività.

1) L'attività di servizio si espleta ai sensi dell'art. 94 del vigente ACN con esclusione dell'integrazione nei DEA-PS.

2) Ad integrazione di quanto previsto dall'art 8 del decreto Assessoriale del 25 marzo 2004 "Linee guida relative alla formazione del personale medico operante nel SUES 118" al fine di mantenere qualità ed efficacia nell'espletamento delle proprie competenze specifiche, il medico è obbligato alla frequenza, per 12 ore mensili, di un reparto di area critica a rotazione tra quelli sotto indicati: Rianimazione, UTIC, P.S., Sala Parto e sala operatoria. L'attività svolta preventivamente autorizzata dall'ASP di appartenenza è organizzata autonomamente dal medico ed è equiparata all'attività di servizio.

3) Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, viene istituito, con decreto assessoriale, un tavolo tecnico permanente, per la discussione delle problematiche del SUES-118, e lo studio di nuovi modelli organizzativi dell'emergenza. Componenti di diritto sono i direttori delle centrali operative, funzionari regionali dell'Assessorato della sanità e medici dell'ET indicati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

4) I medici di ET non hanno competenze di polizia mortuaria, né di medicina necroscopica. I medici di ET non hanno compiti di continuità terapeutica ed inoltre non sono autorizzati all'uso del ricettario regionale (Linee guida per l'organizzazione funzionale dei PTE e per la rete dell'EST, decreto assessoriale n. 33793/2001).

5) Le aziende sanitarie sono tenute a fornire tutto il materiale sanitario necessario, nonché l'abbigliamento completo da lavoro approvato da certificazione CEE (in quantità di due cambi con sostituzione ad usura) al medico incaricato.

- 6) Considerata la particolare tipologia del lavoro e la peculiarità degli interventi, per ogni singola postazione di PTE ed ABZ, l'Azienda deve fornire un alloggio dedicato al medico di ET, idoneo al soggiorno, fornito di servizi igienici e di ogni altro accessorio necessario al servizio, nel rispetto delle normative vigenti (legge n. 626/94).

Art. 5. Compiti del medico.

- 1) Il medico di EST nel proprio orario di incarico, svolge i seguenti compiti di istituto:
- Attività di assistenza e primo soccorso all'interno del PTE.
 - Attività di soccorso avanzato su ambulanza, auto e moto medica, altri mezzi di trasporto attrezzati secondo la normativa regionale.
 - Attività di coordinamento nella centrale operativa 118 come previsto dalla normativa regionale vigente.
- 2) Il medico di EST svolge inoltre in eccedenza oraria ulteriori compiti:
- Assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa ed ala rotante.
 - Attività assistenziali in occasioni di maxiemergenze
 - Attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, interventi simulati di protezione civile, ecc.
- 3) Ai medici incaricati a tempo indeterminato di EST sono altresì attribuiti ulteriori compiti organizzativi regolati da accordi aziendali:
- Coordinatore aziendale di EST afferente al dipartimento cure primarie.
 - Coordinatore di EST di distretto
 - Coordinatore di presidio e di postazione afferenti al distretto sanitario di competenza

- d) Attività organizzativa in occasione di maxiemergenze previo svolgimento di apposito corso di formazione
- e) Attività di aggiornamento e formazione del personale afferente al SUES 118.

Art. 6. Reperibilità.

Al fine di fronteggiare assenze improvvisate dal turno di servizio per un periodo non superiore a 72 ore, l'ASP organizza per ogni singola postazione ABZ/PTE, turni di reperibilità di 12 ore, utilizzando i medici incaricati per ogni singola postazione interessata. Per ogni sede anche nel caso di coincidenza di postazione di ABZ con PTE deve essere reperibile un solo medico.

Art. 7. Inidoneità alla attività di EST.

- 1) Il medico incaricato a tempo indeterminato in EST al quale è riconosciuto lo stato di inidoneità psico-fisica, generica e/o specifica, al lavoro o all'attività su mezzi mobili di soccorso, temporanea o permanente, acquisita per malattia o per causa di servizio, compreso lo stato di gravidanza sin dal suo inizio, è ricollocato in altra articolazione territoriale del SUES-118 o in altra struttura aziendale compatibile con il suo stato di salute.

Presso le strutture territoriali di EST il medico permanentemente o temporaneamente non idoneo al servizio sui mezzi mobili sarà inserito in soprannumero e svolgerà mansioni assistenziali paritetiche a quelle del personale in servizio presso la sede assegnata. La procedura di riconoscimento della non idoneità viene attivata a richiesta del medico interessato, il giudizio di inidoneità temporanea viene emesso entro 7 giorni dalla richiesta dall'ufficio di medicina

legale e fiscale della ASP di appartenenza, il giudizio definitivo sullo stato di idoneità viene emesso dalla competente commissione regionale prevista per il personale dipendente.

- 2) Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto nell'ACN ed il relativo compenso orario; qualora permanga in servizio presso C.O. o P.T.E., , mantiene altresì le indennità di cui al presente accordo.
- 3) La sede di lavoro, tra quelle precedentemente indicate, è concordata tra la direzione dell'Azienda sanitaria locale ed il sanitario, sentito il parere del comitato aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica del medico e comunque compatibilmente col suo stato di salute.

Art. 8. Trattamento economico.

- 1) Per il particolare impegno professionale, a completamento di un iter formativo esclusivo necessario all'attività in area critica, considerata la particolare tipologia del servizio, inquadrabile come attività usurante, che comporta un incremento del rischio generico professionale e di un rischio semi specifico di contrarre malattie infettive, si riconosce un'indennità integrativa di € ... per ogni ora di servizio svolta.
- 2) Per l'attività svolta sui mezzi mobili all'aperto ed in qualsiasi condizione climatica ed ambientale, con incremento del rischio specifico, si riconosce un'indennità aggiuntiva di €... per ogni ora di servizio svolta.

- 3) Per l'obbligatorio svolgimento del servizio di emergenza sanitaria, secondo un sistema di turnazione in h24, si riconosce una indennità oraria aggiuntiva di € ...per i turni notturni svolti dalle ore 20:00 alle ore 8:00, e per i turni festivi svolti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
- 4) considerato l'obbligo contrattuale previsto dall'art 3 comma 1 del presente accordo, è riconosciuta al medico una indennità di rapporto esclusivo pari ad un dodicesimo del monte ore annuale previsto dal contratto. Tale indennità è liquidata entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
- 5) Secondo quanto previsto dall'art. 98 comma 4 del vigente ACN le ore eccedenti il massimale orario settimanale previsto sono retribuite aggiuntivamente con un compenso forfettario di € ... per ora di servizio svolta.

Art. 9. Riposo annuale.

Considerata la peculiarità del servizio ed a tutela dell'integrità psicofisica, al medico di EST spetta un periodo annuale di astensione obbligatoria dal lavoro di 31 giorni lavorativi pari a 168 ore retribuite come ore di attività comprensive dell'indennità integrativa prevista dal comma 1 dell'art. 8 del presente accordo.

Art. 10. Contributi previdenziali e assicurazione contro i rischi derivanti dall'incarico.

- 1) Su tutti i compensi derivanti dal presente accordo, l'Azienda versa i contributi previdenziali ed assicurativi.
- 2) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 99 del vigente ACN, per malattia, infortunio extraprofessionale, gravidanza e puerperio, secondo le normative vigenti, al medico

viene riconosciuto il mancato guadagno pari al compenso orario comprensivo dell'indennità integrativa prevista dal comma 1 dell'art. 8 del presente accordo, per un massimo di 180 giorni.

Tale compenso verrà corrisposto mensilmente dall'azienda.

3) L'azienda assicura i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 95 del presente accordo.

4) La copertura assicurativa di cui al comma 3 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo.

5) Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:

a) 775.000 euro per morte od invalidità permanente;

b) al medico è riconosciuto il mancato guadagno, pari al compenso orario in attività di servizio, per invalidità temporanea assoluta e per un massimo di 180 giorni. Tale compenso verrà anticipato mensilmente dall'Azienda.

6) La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

7) L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.

8) L'Azienda provvede alla copertura assicurativa RCT del medico di emergenza sanitaria territoriale.